ORDINANZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1984 [1]

F. B. contro Commissione delle Comunità europee

Causa 135/84

Massime

Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Atti che modifichino la situazione giuridica del ricorrente
(Trattato CEE, art. 173)

Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE solo i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando sostanzialmente la sua situazione giuridica.

Nella causa 135/84,

F. B., residente in H. (Francia) con l'avvocato domiciliatario Michel Kostigoff, del foro di Lussemburgo, 15, Côte d'Eich, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto presso il sig. Manfred Beschel, membro dello stesso ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità di un ricorso proposto in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, ed inteso all'annullamento della lettera 27 marzo 1984 del direttore generale dell'ufficio legale della Commissione,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1984, il sig. F. B., cittadino francese residente in H., ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato, un ricorso inteso all'annullamento della lettera 27 marzo 1984 del direttore generale dell'ufficio legale della Commissione, con la quale si rispondeva ad un «reclamo» presentato dal ricorrente, il 27 febbraio 1984, al segretario generale della Commissione e nel quale si richiamava all'attenzione degli uffici della Commissione su una sentenza che la Corte di cassazione lussemburghese avrebbe emanato, secondo il ricorrente, violando il diritto comunitario.

2 Dal fascicolo risulta che, con la suddetta sentenza, la Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo aveva confermato in ultima istanza la condanna del ricorrente ad una pena detentiva per furto aggravato e per contravvenzione alla legge 28 marzo 1972 relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri nel Granducato del Lussemburgo.

3 Nella sua comunicazione del 27 febbraio 1984, il ricorrente aveva espresso il parere che la Corte di cassazione, avendo emanato la suddetta sentenza senza aver previamente chiesto alla Corte di giustizia una pronunzia pregiudiziale sull'interpretazione di talune disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori, avesse violato l'art. 177, 3° comma, del trattato CEE. La comunicazione precisa tuttavia ch'essa «non ha lo scopo di far instaurare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del trattato», ma «è intesa in via principale a consentire alla Commissione di esercitare un sufficiente controllo su prassi nazionali manifestamente contrastanti col trattato».

4 Nell'impugnata lettera del direttore generale dell'ufficio legale della Commissione, si rileva anzitutto che «il reclamo sembra ... avere piuttosto carattere d'informazione» e si precisa, inoltre, che «l'art. 177 del trattato CEE non offre di per sé un ulteriore mezzo d'impugnazione per ottenere la revocazione d'una sentenza. Detta norma lascia, in via di principio, impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di tutela giurisdizionale. Stando così le cose, personalmente ritengo che non spetti alla Commissione pronunciarsi sulla fondatezza di una sentenza basata su norme di diritto interno di questa natura».

5 Ritenendo che, date queste circostanze, la lettera di cui trattasi non costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del trattato, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. Poiché la Corte è sufficientemente informata, si deve statuire sull'eccezione sollevata in forza dell'art. 91 mediante ordinanza, senza trattazione orale.

6 A norma dell'art. 173 del trattato, il ricorso per annullamento può essere proposto contro gli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 soltanto i provvedimenti aventi effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando sostanzialmente la sua situazione giuridica.

7 Ciò non si verifica nel caso della lettera di cui trattasi, come risulta tanto dal suo contenuto quanto dal suo contesto. Essa si limita infatti a esporre l'opi-

nione del competente ufficio della Commissione in merito alla questione giuridica sollevata dal reclamo del ricorrente, mentre non modifica affatto la situazione giuridica di questo.

8 Il carattere puramente informativo di questa lettera è tanto più evidente in quanto essa era destinata a rispondere ad una comunicazione del ricorrente che aveva l'unico scopo, secondo i suoi stessi termini, di richiamare l'attenzione degli uffici della Commissione sulla pronunzia di un giudice nazionale, senza però voler indurre la Commissione ad adottare provvedimenti in relazione all'infrazione allegata.

9 Stando così le cose, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

10 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Lussemburgo, 17 ottobre 1984.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart